

L. 5 febbraio 1992, n. 104 ^{(1) (4) (2)}.

(commento di giurisprudenza)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ⁽³⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(2) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

(3) Vedi, anche, l'[art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144](#).

(4) Ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), b\), c\) e d\), D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62](#):

a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, deve intendersi sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;

b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;

c), le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) devono intendersi sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;

d), le parole: «disabile grave», ove ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

(commento di giurisprudenza)

Art. 3 (Soggetti aventi diritto) ^{(8) (9) (10) (5)}

Testo applicabile nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33, D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, sino al 31 dicembre 2024 e, sul restante territorio nazionale, sino al 31 dicembre 2025.

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Testo applicabile nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33, D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 3 - (Persona con disabilità avente diritto ai sostegni) ^{(6) (5) (8) (9) (10)}

1. E' persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. ⁽⁷⁾

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. ⁽⁷⁾

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. ⁽⁷⁾

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

(5) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62*:

a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, deve intendersi sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;

b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;

c), le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) devono intendersi sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;

d), le parole: «disabile grave», ove ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

(6) Rubrica così sostituita dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62*, a decorrere dal 30 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 40, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62*; a norma dall' *art. 40, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 62/2024* tale disposizione si applica nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all' *articolo 33 del citato D.Lgs. n. 62/2024*, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

(7) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62](#), a decorrere dal 30 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 40, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62](#); a norma dall' [art. 40, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 62/2024](#) tale disposizione si applica nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all' [articolo 33 del citato D.Lgs. n. 62/2024](#), a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

(8) Per la qualificazione dei grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati come persone handicappate, vedi l'[art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#).

(9) Per l'autocertificazione dei soggetti di cui al presente articolo, vedi l'[art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#).

(10) Vedi, anche, l'[art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#) e il comma 36 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).